



## TRIBUNALE di MILANO

Sezione II Civile – crisi d'impresa

Il giudice relatore dott.ssa Rosa Grippo nel procedimento ex articoli 18-19 CCII iscritto al N. [REDACTED] /2024 VG, promosso

da

[REDACTED], Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA [REDACTED];

avente ad oggetto

la richiesta di conferma delle misure protettive come da richiesta pubblicata in data 5.07.2024 presso il Registro delle Imprese

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.08.2024, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato in data 5.07.2024;

richiamato il decreto di fissazione di udienza;

lette le memorie dei creditori costituitisi;

letto il parere dell'esperto depositato in data 26.08.2024;

sentiti le parti all'udienza del 28.08.2024;

esaminata la documentazione depositata dalle parti;

rilevato che la società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza all'esperto nonché ai creditori;

osserva quanto segue.

\*\*\*\*\*

**1. La domanda, la posizione dei creditori intervenuti e il parere dell'esperto****1.1 La domanda**

[REDACTED], con ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato nell'ambito della composizione negoziata avviata con istanza depositata presso la camera di commercio, a seguito della nomina dell'esperto, ha chiesto la conferma delle misure protettive *erga omnes*.

[REDACTED] è una società costituita nel 2018 e svolge attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di bevande, gestione di trattorie, bar, tavole fede e calde, produzione e il commercio al minuto di generi alimentari nei limiti e nel rispetto della normativa che ne disciplina l'esercizio. In particolare, [REDACTED] "nasce come prima catena di fast-casual sushi dining, dall'intuizione dell'imprenditore [REDACTED] con la collaborazione del celebre chef stellato [REDACTED]" (v. ricorso pag. 1).



Al fine di fronteggiare lo stato di crisi, la ricorrente ha indicato che *“la manovra di risanamento passa oltre che da una mirata politica di “riduzione dei costi” – in parte già attuata –, dall’indispensabile ritorno in «multiplatforma» e dalla proficua negoziazione con il partner aziendale e finanziario che ha manifestato l’intenzione e l’interesse di partecipare al business”* (ricorso pag. 3)

In particolare [REDACTED] ha rappresentato di procedere con i seguenti step: *“1) riduzione dei costi, già iniziata con la diminuzione degli stores, da 9 a 5; 2) ritorno in «multiplatforma», la quale non può che passare dalla modifica del contratto in essere con [REDACTED] e la sottoscrizione di un nuovo contratto con [REDACTED]; 3) immissione, se necessaria, di nuova liquidità”,* segnalando altresì che *“oltre ad aver ridotto alcuni dei costi, la Società si è concretamente attivata ed ha ricevuto una manifestazione di interesse per l’acquisto d’azienda [REDACTED]”* (ricorso pag. 4).

## 1.2 I creditori intervenuti

Passando ad esaminare le posizioni dei creditori costituitisi, si rileva quanto segue.

I creditori [REDACTED] e [REDACTED] non si sono opposti alla conferma delle misure protettive, pur evidenziando quest’ultima società delle perplessità *“in ordine all’eventuale cessione dell’azienda nonché in ordine alla continuazione dei rapporti con i fornitori”* (v. verbale d’udienza).

Tutti gli altri creditori intervenuti, invece, si sono opposti alla conferma delle misure protettive.

In particolare, ad avviso del creditore [REDACTED] parte ricorrente non ha dimostrato *“il fumus boni iuris ovvero una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e, quanto al periculum in mora, che le misure, nella necessaria gradazione, siano funzionali a raggiungere quel risultato sicchè la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento. E’ pacifico in giurisprudenza che sia necessaria la dimostrazione di concrete trattative in corso, la strumentalità delle misure protettive richieste rispetto al buon esito delle trattative e il bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate al pregiudizio arrecato ai creditori”* (v. memoria).

Il creditore [REDACTED], quale fornitore, si è opposto, *“non apparendo la conferma delle misure protettive e/o cautelari in favore della [REDACTED] funzionale a garantire la prospettiva di risanamento dell’impresa, a fronte dell’evidente situazione di squilibrio patrimoniale sopra analizzata”* (v. memoria).

La [REDACTED], quale società appaltatrice che non ha ricevuto l’integrale corrispettivo previsto nel contratto di appalto per l’esecuzione di opere per la realizzazione di un punto vendita all’interno dell’unità n. [REDACTED], sita nel Centro Commerciale [REDACTED] di [REDACTED] ([REDACTED]), si è opposta in quanto le misure protettive *“non appaiono concrete e atte a garantire il possibile risanamento dell’impresa, a fronte della crisi documentata”* (v. memoria).

Il creditore [REDACTED], a fronte dell’attività di gestione effettuata nei confronti di [REDACTED] *“di social media quali Instagram e Facebook e di sponsorizzazione attraverso i medesimi canali, nonché attività di gestione di public relations (PR) per l’evento di apertura del locale di Torino”* si è opposto, in quanto *“La richiesta di proroga delle misure protettive avanzata dalla ricorrente è da ritenersi priva di meritevolezza, se non volta a ostacolare la possibilità di soddisfacimento da parte della creditrice, imponendo una irragionevole dilazione delle tempistiche”*.

I restanti creditori, quali proprietari – locatori di immobili concessi in locazione ad uso commerciale a [REDACTED], si sono fermamente opposti alla conferma delle misure protettive.



Nello specifico [REDACTED] si è opposta in quanto “non concorda con l’iniziativa intrapresa da [REDACTED] avente ad oggetto la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e l’accordo ipotizzato”.

[REDACTED] si è opposta “non potendosi considerare sussistenti i requisiti di legge in particolare sulla conseguibilità del risanamento della società”

[REDACTED] si è opposto in quanto, alla luce di quanto evidenziato nella memoria e all’udienza, “la condotta assunta dalla odierna resistente è fonte di grave pregiudizio all’odierna istante. Si confida pertanto nella revoca delle misure di protezione nei confronti dell’odierna ricorrente sia in ordine al credito, sia in merito alla restituzione dell’unità immobiliare, stante l’intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale (convalida di sfratto – doc. 9) e il grave danno che si determinerebbe dal procrastinarsi dell’occupazione abusiva dell’unità”. Ha concluso, formulando “domanda di Rivendicazione e restituzione Dell’unità immobiliare sita all’interno del Complesso commerciale a destinazione Centro di intrattenimento “[REDACTED]” identificato come il “[REDACTED]” nella planimetria allegata al contratto e chiedendo la revoca delle misure di protezione nei di lei confronti, alla luce dei gravi danni di immagine ed economici che sta arrecando alla Proprietà”.

[REDACTED] si è opposta in quanto “lo strumento a cui ha fatto ricorso la [REDACTED] mira solo ed esclusivamente ad aumentare l’esposizione debitoria (a causa del mancato rilascio spontaneo dei locali che maturano ogni mese €. 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione pari al canone di locazione)”. Ha chiesto, in via principale, di “rigettare le istanze tutte formulate dalla [REDACTED] per la conferma delle misure protettive richieste ex artt. 18 e 25 CCII per le motivazioni sopra dedotte; - rigettare in ogni caso le istanze formulate dalla [REDACTED]; per la conferma delle misure protettive richieste ex artt. 18 e 25 CCII almeno limitatamente alla [REDACTED]; - per l’effetto autorizzare la [REDACTED] a proseguire nella procedura di rilascio dell’unità locale sita in [REDACTED], CHIUSA DA MESI, con accesso esecutivo fissato per il 13.09.2024, e/o ordinando alla [REDACTED] la consegna spontanea delle chiavi e dei locali liberi da persone e cose prima di tale data.

In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui le istanze di [REDACTED] fossero accolte, riconoscere immediatamente in capo alla [REDACTED] le mensilità di indennità di occupazione per €. 5.000,00 per ogni mese con mantenimento del vincolo pignoratizio / custodia già in essere delle somme pignorate su conto Intesa San Paolo per €. 28.087,80 a soddisfacimento parziale del credito vantato e sopra precisato. Disponendo in ogni caso la pronta e celere liberazione dei locali”.

La [REDACTED] si è opposta in quanto “la ricorrente non pone a sostegno delle proprie pretese alcuna valida argomentazione o puntuale e fattibile piano di risanamento, se non generiche asserzioni circa la possibilità di ingresso di un nuovo partner commerciale. Inoltre, ad oggi, [REDACTED] seppur largamente sollecitata in tal senso, non ha intrapreso alcuna trattativa volta al risanamento del credito vantato dalla società oggi convenuta”.

I creditori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] si sono fermamente opposti alla richiesta in quanto la [REDACTED] “non ha formalmente manifestato né l’intenzione di riprendere il rapporto, né quella di liberare l’immobile consentendo alla proprietà di poterne disporre (.), anche volendo prescindere dalla scarsa credibilità dell’ipotesi di piano allegata alla richiesta di conferma delle misure protettive”.

Infine [REDACTED] ha rappresentato di aver “urgente necessità di recuperare il credito, avendo lo stesso difficoltà economiche, avendo come fonte di reddito i canoni relativi all’immobile predetto” e ha quindi chiesto di “disporre il mantenimento della custodia delle somme pignorate a [REDACTED] in favore di [REDACTED] nella procedura n. [REDACTED] /2024 r.g.e. instaurata innanzi al Dr. Galetto con udienza fissata al 13.11.24; 2) autorizzare la prosecuzione della



procedura di rilascio di immobile a seguito di convalida di sfratto del 09.04.24, nella causa R.G. N. [REDACTED] 2024/3 [REDACTED] 2024  
subordine, ordinare a [REDACTED] di versare mensilmente la somma di euro 1,300,00 a titolo di  
indennità di occupazione, in sostituzione del pagamento dei canoni di locazione, atteso il mancato rilascio dell'immobile in  
[REDACTED], via [REDACTED]?

### 1.3. Il parere dell'esperto

L'esperto, a seguito della rituale convocazione della società ricorrente e dell'esame della documentazione prodotta, ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive richieste da [REDACTED] per un periodo idoneo alla prosecuzione delle trattative con il potenziale partner/acquirente *“esclusivamente a condizione che il Socio Unico, nonché Amministratore Unico, provveda senza indugio all'immediata copertura delle perdite sorte nel periodo successivo all'accesso alla CNC e di quelle previste fino al termine delle misure protettive eventualmente concesse dal Tribunale di Milano”*.

Quanto alle motivazioni ivi espresse, si rinvia al par. 3.

## 2. Principi generali in materia di composizione negoziata e misure protettive

A fronte della domanda del debitore, della posizione dei creditori, del parere dell'esperto, nonché del quadro fattuale e documentale, giova premettere, seppure brevemente, alcuni principi generali in materia di composizione negoziata e nello specifico in tema di conferma delle misure protettive.

Come noto, la composizione negoziata non è una procedura giurisdizionale né tantomeno uno strumento di risoluzione della crisi, ma un *iter* per il raggiungimento della soluzione della crisi, “un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale”, che intende condurre il debitore che si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario a perseguire il risanamento tramite le soluzioni di cui all'art. 23 CCII.

Non vi è dubbio che, il nuovo quadro normativo non esclude la possibilità che tale percorso possa essere avviato anche dall'impresa che in trova in uno stato di insolvenza, purchè “prospettivamente risanabile”, essendo questo “l'elemento caratterizzante” la composizione negoziata e quindi la direzione verso la quale la riforma del CCII ha inteso orientarsi<sup>1</sup>.

Ruolo centrale è rivestito dall'esperto, professionista terzo, indipendente, imparziale e riservato, che ha il compito di facilitare le trattative e favorire gli accordi.

In particolare, proprio in virtù dell'elemento qualificante la CNC di cui si è detto, l'esperto è chiamato a ricercare dove stia il corretto punto di equilibrio tra l'interesse dell'imprenditore a risanarsi, gli interessi

<sup>1</sup>Come noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso a tale percorso (v. ord. Tribunale di Bologna, 6 novembre 2022, in Diritto della Crisi, la quale indica le seguenti ragioni qui condivise: (i) in punto di adeguatezza delle misure per la rilevazione della crisi, l'art. 3, comma 4, considera segnali per la previsione tempestiva della crisi elementi che già denotano un'insolvenza; (ii) la probabilità si riferisce sia alla crisi che all'insolvenza, ponendo tali elementi sullo stesso piano, mentre decisiva risulta la circostanza che risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento”; (iii) l'obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare; (iv) il test di autodiagnosi di cui al decreto dirigenziale prevede anche situazioni gravissime, di insolvenza conclamata. In altri termini, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale di merito, che qui si condivide, l'insolvenza non pregiudica l'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi né tanto meno preclude l'applicazione o la conferma delle misure protettive e cautelari richiesta dall'imprenditore, a condizione che vi siano elementi di risanabilità concreta e di reversibilità dell'insolvenza in base al piano di risanamento nell'ambito della CNC, anche eventualmente mediante interventi straordinari di esternalizzazione dei rami aziendali o apporti di finanza esogena.



dei creditori al proprio soddisfacimento e l'interesse di ulteriori parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative (parte interessate al risanamento), raccogliendo innanzitutto le informazioni sulle concrete possibilità di risanamento dal confronto tra il debitore e i creditori e le eventuali ulteriori parti interessate, verificando poi la coerenza di tali informazioni e agevolando, infine, la composizione di tali interessi verso l'individuazione delle soluzioni più idonee a superare la situazione di crisi.

Conseguentemente il debitore, *in primis*, ma anche i creditori e le altre parti, hanno il dovere di "sedersi intorno al tavolo negoziale" in modo trasparente, fornendo informazioni chiare e complete, nonché comportandosi secondo correttezza e buona fede.

In particolare l'art. 4 CCII, in sede di composizione negoziata, prevede in capo al debitore **il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza**, il cui contenuto viene specificato nel successivo comma 2. In particolare, il debitore, fin dalla fase delle trattative, "*ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate*" (lett. a).

Nello specifico ai sensi dei commi 4, 5, e 6 dell'art. 16 "***L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.***5. *Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. (...).*6. ***Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. (...)***".

Ciò premesso, nelle procedure concorsuali un fenomeno tipico e necessario è quello della protezione del patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari dei singoli creditori, al fine di evitare la disgregazione del valore aziendale e al contempo tutelare l'interesse dell'intera massa dei creditori, impedendo quindi che taluni creditori possano precostituirsi situazioni di vantaggio.

E' stato pertanto previsto anche nell'ambito della composizione negoziata, che si ribadisce non è una procedura concorsuale, un meccanismo di protezione in favore del patrimonio dell'imprenditore al fine di garantire lo svolgimento delle trattative, e quindi funzionale al buon esito del percorso del risanamento intrapreso.

E' qui che si s'innesta "una procedura giurisdizionale incidentale" nell'ambito di una composizione pattizia di natura stragiudiziale, in quanto il CCII ha stabilito che tali misure protettive sono soggette ad un regime di applicazione semi-automatica, nel senso che sono efficaci dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, ma sono soggette al vaglio del Tribunale, chiamato immediatamente a confermare, modificare o revocare tali misure.

Tale soluzione normativa trova la sua *ratio* nel contemperamento tra opposte esigenze, l'interesse economico del debitore al risanamento e le aspettative dei creditori, tenuto conto che, in una sede pattizia, quale appunto la composizione negoziata, ad una parte (i creditori) ancora prima di trattare viene impedito di promuovere azioni individuali o inibito il proprio potere di autotutela negoziale.

Innanzitutto il compito più immediato che la legge pone a carico del giudice è quello di instaurare il contraddittorio tra il debitore, i creditori e l'esperto.

Il giudice, poi, è tenuto ad accertare la tempestività del ricorso, ad emettere il provvedimento di



fissazione dell'udienza entro un termine perentorio, nonché a verificare la documentazione prodotta in conformità con l'art. 19 co. 2 CCII. Sotto tale ultimo profilo, giova qui osservare, che tale ultima disposizione in aderenza ai doveri informativi e di buona fede, sopra enunciati, impone all'imprenditore che ha fatto accesso alla composizione negoziata di produrre documentazione contabile (bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata) nonché "un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare", una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata e l'accettazione dell'esperto.

Non solo, ma il giudice è tenuto a sentire l'esperto, che come sopra già detto, è la figura centrale della CNC, in ordine alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19 co. 4 CCII).

Ed è qui che si comprende con maggiore chiarezza il perimetro della delibazione giudiziale.

Se è vero che nella composizione negoziata il potere di sindacare l'effettiva perseguibilità del risanamento è riconosciuto all'esperto<sup>2</sup>, tuttavia non si può non affermare che inevitabilmente anche il giudice dovrà effettuare tale valutazione per decidere se la richiesta di protezione sia meritevole di accoglimento. Ciò in quanto la procedura giurisdizionale attivata con la richiesta di conferma delle misure protettive è pur sempre una fase che si apre all'interno della composizione pattizia. In altri termini, se non sussistono concrete possibilità di risanamento è giocoforza ritenere che anche le misure protettive non possono essere confermate in quanto vi è alla base il medesimo quadro di partenza, ossia uno stato d'insolvenza non gestibile con un possibile e concreto risanamento. Ed è per questo, che, come emergerà nel proseguo della trattazione, il Tribunale non può non tener conto del parere dell'esperto, in particolare nell'ipotesi in cui, per quanto qui rileva, l'esperto non ha ancora verificato e ragionevolmente ritenuto l'assenza di idonee prospettive di risanamento.

Certamente la valutazione va fatta in concreto e non può prescindere da una valutazione prognostica a carattere sommario da condursi con riferimento alle prospettive di successo delle trattative in corso.

### **3. Misure protettive nella composizione negoziata avviata da [REDACTED]**

Passando ad esaminare il caso di specie e, quindi, la domanda di conferma delle misure protettive generalizzate formulata da [REDACTED], alla luce della prospettazione delle parti e del compendio documentale depositato, nonché valorizzando le verifiche fatte dall'esperto e le motivate argomentazioni dallo stesso espresse nel suo parere, si ritiene che non può negarsi oggi la conferma generalizzata ed *erga omnes* delle misure protettive, per le seguenti ragioni.

Giova innanzitutto osservare che parte ricorrente con le integrazioni trasmesse all'esperto ha prodotto il test

---

<sup>2</sup>Si riporta il testo dell'art. 17 co. 5 terzo e quarto periodo CCII "Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata



pratico, nonché la dichiarazione d'impegno del socio a coprire le perdite del periodo, sorte successivamente all'istanza di composizione della crisi (all 3 al parere) e la proposta di acquisto delle quote formulata da [REDACTED] per la somma di euro 800.000,00 (all. 4 al parere). Inoltre la stessa ricorrente all'udienza ha dato atto che è già in corso la *due diligence* per un'eventuale cessione dell'azienda.

L'esperto ha reso parere favorevole e le sue affermazioni consentono di superare i motivi di opposizione espressi dai creditori intervenuti e contrari alla conferma delle misure. Al contempo l'esperto ha evidenziato fin d'ora degli aspetti di cui la società non può non tener conto al fine della prosecuzione della composizione della crisi.

Egli, infatti, ha sia fornito un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, avendo esaminato l'intera documentazione allegata all'istanza, nonché ravvisando le condizioni di equilibrio economico-patrimoniale-finanziario costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e quindi per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), ma allo stesso tempo ha constatato la possibilità di prospettive di risanamento collegata ad attività e condotte che l'impresa deve nel più breve periodo porre in essere, ciò con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile, che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi.

In particolare l'esperto, pur ravvisando che i dati inseriti nel test prativo evidenziano *“una situazione particolarmente problematica, come risultante dall'indicatore del grado di difficoltà del risanamento che si attesta ad un valore pari 13,30”*, ha evidenziato che *“le analisi precedentemente svolte dal sottoscritto consentono di ritenere la compilazione da parte della Società e dei suoi advisor sufficientemente attendibile”*; che *“risulta evidente che la praticabilità del risanamento possa avvenire esclusivamente tramite: - l'ingresso di un nuovo socio che sia in grado di supportare sia dal punto di vista finanziario che manageriale la Società in modo da garantire la continuità aziendale e reperire le risorse da destinare ai creditori scaduti sia attraverso un aumento di capitale che tramite l'avanzo dei flussi finanziari futuri della continuità; - la cessione dell'azienda ad un terzo e la destinazione di tutte le risorse finanziarie alla soddisfazione dei creditori, ossia tramite una continuità indiretta”*; che *“Le misure protettive richieste dalla Società con riguardo ai creditori commerciali risultano funzionali al buon esito del percorso di risanamento intrapreso ed in particolare al mantenimento dell'avviamento aziendale tramite il corretto adempimento dei contratti pendenti ed il conseguente svolgimento dell'operatività aziendale”*; che, infine, *“Il sostegno finanziario da parte del socio per far fronte alle esigenze correnti di breve periodo risulta strettamente funzionale al mantenimento della continuità aziendale ed alla preservazione del valore dell'avviamento finalizzata alla massimizzazione delle risorse ottenibili dalla cessione dell'azienda o dall'apporto del nuovo socio da destinare alle trattative con i creditori”*.

Parimenti l'esperto ha dato atto che necessita di *“ulteriori informazioni riscontri strettamente correlati all'aggiornamento del Piano economico patrimoniale e finanziario ricevuto il 12 agosto 2024 e all'esito delle trattative in corso”*, in particolare con riferimento alla corretta quantificazione delle voci del passivo, nonché un'aggiornata situazione patrimoniale e finanziaria. Ha altresì segnalato che *“i flussi finanziari in entrata oggetto di tale impegno dovrebbero essere immediatamente messi a disposizione della Società al fine di coprire le perdite di periodo e quelle future previste fino al termine della CNC”*.

In tale contesto, non vi è pertanto alcuna ragione allo stato per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguibile.

Infatti, come sopra già ampiamente sostenuto, l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso alla composizione negoziata della crisi, purché tale insolvenza sia *“prospettivamente risanabile”*.



Parimenti, allo stato l'esperto non ha escluso la sussistenza di concrete possibilità di risanamento, ravvisate nel mantenimento dell'avviamento aziendale attraverso interventi straordinari e/o apporti di finanza esogena.

Ciò che ora occorre è che le trattative vengano avviate o comunque proseguite alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori e le indicazioni dell'esperto stesso; esperto al quale (e non al Tribunale) fa capo la responsabilità di determinare l'archiviazione dell'istanza ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento.

I motivi di opposizione espressi dai creditori qui intervenuti e opposenti (v. par.1.2) e le segnalazioni effettuate dall'esperto (sopra riportate) non sono quindi tali da non consentire un giudizio positivo di funzionalità delle misure protettive rispetto alle trattative, tenuto conto che il fine della composizione negoziata è proprio quello di consentire all'imprenditore, con l'intervento dell'esperto e di tutti i creditori, che il progetto di risanamento - allo stato embrionale - possa maturare e tradursi in uno degli strumenti di cui all'art. 23 CCII.

Tuttavia, s'invita sin d'ora la ricorrente, in virtù degli obblighi, sopra già enunciati, di buona fede e di collaborazione e di trasparenza, di dare seguito alle richieste di verifiche e alle proposte delle possibili strategie d'intervento per poter condurre trattative serie e concrete, nonché a valutare di dare pronta esecuzione all'impegno manifestato dal socio di copertura delle perdite sorte nel periodo successivo all'accesso alla CNC e sino alla durata delle misure protettive.

Per le medesime ragioni s'invita la ricorrente, in coerenza con quanto assunto nel piano ossia la "riduzione dei costi" e quindi presumibilmente la riduzione/chiusura delle unità locali situate nel territorio nazionale, alla celere restituzione degli immobili ai locatori-proprietari e alla liberazione degli stessi.

Allo stesso modo, si rammenta a tutti i creditori, compresi quelli qui costituitisi ed in particolare gli opposenti, a collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto, nonché a dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

A tal proposito giova osservare che sono irrituali e quindi non possono essere accolte in questa sede sia le domande di restituzione degli immobili formulate da [REDACTED] e da [REDACTED]

[REDACTED], sia la domanda di "proseguire nella procedura di rilascio dell'unità locale" formulata da [REDACTED]

[REDACTED], sia la domanda formulata da [REDACTED] di "*disporre il mantenimento della custodia delle somme pignorate a [REDACTED] in favore di [REDACTED] nella procedura n. [REDACTED]/2024 r.g.e. instaurata innanzi al Dr. Galetto con udienza fissata al 13.11.24; 2) autorizzare la prosecuzione della procedura di rilascio di immobile a seguito di convalida di sfratto del 09.04.24, nella causa R.G. N. [REDACTED]/2024*", sia la domanda di liberazione dei

locali formulate da [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED], nonché le domande formulate in via subordinata da [REDACTED] e da [REDACTED]

[REDACTED] di determinare l'indennità di occupazione dovuta dalla ricorrente e di ordinarne il relativo versamento e in ogni caso tutte le domande formulate in via principale e in via subordinata dai creditori-

locatori qui intervenuti e opposenti, tenuto conto che, come più volte espresso nella presente decisione, il

perimetro della decisione di questo giudice è limitato alla conferma o alla non conferma delle misure protettive tipiche generalizzate qui richieste dalla ricorrente che ha avviato la CNC e che, in caso di

conferma, gli effetti tipici che si producono sono soltanto quelli di cui ai commi 1,4 e 5 dell'art. 18 CCII,





ossia "...dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti (co. 1)... Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1 (co. 4). I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste (co. 5)".

In conclusione, nel contemperamento tra l'interesse economico del debitore al risanamento e l'interesse economico dei creditori e più nello specifico tra la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico del singolo creditore, non può negarsi oggi la conferma generalizzata delle misure protettive, esistendo alla luce del parere dell'esperto una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento ed essendo tali misure funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale, risultando utile il percorso di risanamento intrapreso, per una durata tuttavia inferiore a quella richiesta, ossia per il termine di novanta (90) giorni, alla luce di quanto segnalato dallo stesso esperto e di quanto emerso dal contraddittorio con i creditori, sopra ampiamente esaminato.

**p.q.m.**

1. conferma le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori sociali di [REDACTED], dando atto che i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
2. fissa per tali misure protettive concesse il termine di durata di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (05.07.2024) e quindi **sino al 3.10.2024**;
3. avverte che, ai sensi dell'art. 18 comma 5 CCI, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 CCII;
4. avverte che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto

Milano, 11/09/2024

Il Giudice

*D.ssa Rosa Grippo*

